

solleva questioni gravissime che non possono trattarsi a caso, e per così dire, di straforo, in questa circostanza.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che non si trova più in numero.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante gli effetti delle vocazioni primogeniali nei contratti di enfiteusi;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1856;

3° Del bilancio passivo del Ministero della marina pel 1856;

4° Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** Risultamento della deputazione a S. M. il Re per compirla al ritorno dal suo viaggio — Nomine di commissari per la Cassa ecclesiastica e Cassa depositi — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti di enfiteusi — Avvertenza del deputato Galvagno — Proposizione e svolgimento di un controprogetto del deputato Pescatore — Incidente sull'interpretazione del regolamento — Si delibera la presa in considerazione del controprogetto — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 1 — Emendamento del deputato Della Torre, oppugnato dal ministro di grazia e giustizia, e dal relatore Saracco — È rigettato — Nuova proposizione del deputato Pescatore combattuta dal ministro e dal relatore, e ripresa dal deputato Michelini G. B. — È rigettata — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del guardasigilli per una proroga della conferma degli uscieri dei tribunali — Discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1856 — Opposizioni del guardasigilli alla riduzione portata sulla categoria 8 bis — Proposta del deputato Mellana combattuta dal ministro, e dal relatore Astengo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una petizione:

5979. 37 abitanti di borgate ora annesse al municipio di Alessandria presentano osservazioni intorno al progetto di legge per erezione in comuni delle medesime borgate e chiedono che a sede del nuovo mandamento sia scelto il luogo di Spinetta-Marengo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La deputazione incaricata dalla Camera di presentarsi al Re, ebbe l'onore di compiere questa mattina il suo mandato.

Fu accolta da Sua Maestà colla sua solita benignità. Essa disse essere lieta dell'alto concetto in cui vide tenuto il nostro paese presso le nazioni straniere. Dal canto suo sperare che il suo viaggio avrebbe effetti utili per la prosperità e per i destini avvenire della nostra patria.

Essere disposta ad ogni sforzo e ad ogni opera che possa

intendere alla sua prosperità, alla gloria del paese, alla conservazione ed al consolidamento delle libere istituzioni. (Segni di approvazione)

Essendosi proceduto allo spoglio delle schede per la Commissione della Cassa dei depositi e dei prestiti, il numero dei presenti fu di 106, votanti 96.

Daziani ebbe voti 59, Astengo 48, Di Revel 56, Brignone 26.

Perciò i deputati Daziani e Astengo furono così nominati membri della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti.

Per la Cassa ecclesiastica erano presenti 106 e votarono 82 deputati.

Riportarono gli onorevoli: Cadorna Carlo 62 voti, Sappa 56, Tecchio 51, Depretis 21, Robecchi 12, Pescatore 5.

Restano dunque nominati commissari gli onorevoli Cadorna Carlo, Sappa e Tecchio.

Il signor Garnier fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *L'enseignement professionnel*.

Sarà deposto alla biblioteca.

Devo pregare i signori deputati a voler essere alquanto solleciti nell'intervenire all'ora delle sedute, perchè sebbene l'apertura sia fissata all'una, talora si deve indugiare ad aprirla sino alle 2 1/2. Ognun vede che se si procede di questo passo è impossibile dar corso ai vari progetti che devono essere discussi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSAZIONE  
DEGLI EFFETTI PRIMOGENIALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge intorno agli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti di enfiteusi.

La parola spetta al deputato Galvagno.

**GALVAGNO.** Mi duole di non vedere al suo posto il deputato Farina Paolo; ma, non ostante la sua assenza, credo mio dovere di protestare contro le ultime sue parole di ieri inquantochè pare che egli abbia espressamente dichiarato che la parola *spogliazione* da lui usata fosse diretta piuttosto contro la mia proposta che non contro quelle degli altri colleghi.

Io protesto contro questa espressione per pronunziare la quale non aveva l'onorevole deputato Farina nessun motivo, dacchè io, nel chiedere la mobilitazione della rendita, ho proposto che si aggiungessero a questo principio generale tutte quelle modificazioni che potessero conciliare gli interessi del livellario con quelli del direttario, rendendo possibile il riscatto.

Parmi che questo basti per spiegare quale era stata la vera mia intenzione nel fare la domanda di mobilitazione assoluta della rendita.

Posto che ho la parola, chiederò al signor ministro se, avendo egli ammesso ieri essere necessaria una seconda legge per compiere l'opera della riabilitazione, direi così, dei beni soggetti ad enfiteusi, non intenda eziandio di occuparsi dei beni componenti le doti delle cappellanie laicali, le quali mi pare che debbano eziandio venir sopresse a compimento di quella liberazione assoluta dei beni che è tanto necessaria nell'attuale sistema economico.

Non dubito che il signor ministro vorrà dare a questo riguardo una risposta soddisfacente.

**PRESIDENTE.** Senza entrare per nulla nella discussione, debbo osservare al deputato Galvagno che, a parer mio, la parola *spogliazione* che usava il deputato Farina, si riferiva in generale al sistema che egli oppugnava, ma non ad uno o ad un altro dei deputati, perchè in questo caso sarebbe stato dovere del presidente di non permettere che la discussione procedesse in questo modo.

**GALVAGNO.** Il deputato Farina aveva solamente escluse le parole dette dagli onorevoli deputati Cadorna e Pescatore, e pareva che non avesse escluse le mie.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole deputato Galvagno mi ha eccitato a spiegarmi se, mentre io sono disposto a presentare una legge intorno al riscatto dei beni enfiteutici, legge che ho già dichiarato nella seduta di ieri, e ripeto oggi, che procurerò di presentare quanto prima, sarei intenzionato di estendere questa legge anche ai beni delle cappellanie laicali, oppure presentarne un'altra avente lo stesso scopo. Io dichiaro che non potrei in questo momento spiegarmi intorno a questa interpellanza. Al pari dell'onorevole preopinante desidero che i beni siano, per quanto possibile, sciolti da tutti i vincoli che ne impediscono il libero commercio; riconosco che sarebbe a desiderarsi che anche i vincoli che risultano dall'esistenza delle cappellanie laicali cessassero; ma il provvedere intorno a questa materia in modo conveniente rispettando i legittimi diritti e

la volontà dei fondatori, non è cosa molto agevole; quindi la materia vuol essere attentamente e convenientemente ponderata. Dichiaro però che terrò conto del desiderio manifestato dall'onorevole preopinante; che studierò anche questo argomento; e quando potrò essere a segno di presentare alla Camera i risultati degli studi che sarò per intraprendere, non metterò tempo in mezzo a disimpegnarmi della mia promessa.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Mentre la mia proposta veniva ieri sostenuta dalla potente parola di onorevoli nostri colleghi, era combattuta per altra parte con varie obiezioni, le quali però, a mio credere, tutte si riducono a questa semplicissima formola: *la questione è grave.*

La questione è grave, ha detto il signor ministro; dunque studiamola, rimandiamola: la questione è grave, soggiungeva il relatore della Commissione, perciò la medesima non accetta l'incarico di studiarla; e per l'ultimo l'onorevole nostro collega il deputato Genina, ripeteva egli pure: la questione è grave.

Ma, signori, delle questioni gravi ne abbiamo discusse già molte, ed anche in via d'urgenza e ne discuteremo ancora quest'anno. La questione della tassa sul commercio e sulle professioni è grave; il ristabilimento delle gabelle e la loro amministrazione per conto del Governo è anch'essa una questione assai grave; l'aumento del tributo prediale e di quello dei fabbricati, l'aumento dell'imposta mobiliare sono questioni gravissime, arcigravissime, ma per questo le rimanderemo noi forse alle famose calende?

Se il nostro paese versa in circostanze straordinarie, noi dobbiamo spiegare non comune energia ne' nostri provvedimenti, ora domando io se soltanto nell'approvare, oppure se anche nel migliorare, non debba questa energia spiegarsi.

Ad ogni modo la Commissione ha rifiutato l'incarico di studiare; e dico francamente che tra la Commissione, la quale disconosce i principii ed il Governo che li riconosce, tra la Commissione che ricusa di occuparsene ed il Governo che promette di preparare sollecitamente un progetto, io sto per il Governo: tra le esitazioni della Commissione e la franca parola del deputato Deforesta, io sto per il deputato Deforesta. Mi rammento che il ministro di grazia e giustizia formolava egli stesso un ordine del giorno a cui si sarebbe sottomesso: ma degli ordini del giorno, dacchè seggo in Parlamento, ne ho veduto passare a migliaia, e non ebbi più notizia di alcuno di loro (*Si ride*); perciò ho risoluto, e mi sono promesso di non proporre e mai più accettarne nessuno.

Che fare adunque? Trattandosi di materia già discussa per ogni verso, e già pienamente conosciuta per lo meno da sessant'anni in qua, non trattandosi che di applicare al nostro paese, alle nostre contingenze principii non controversi, io ho creduto di poter formulare un controprogetto: e voi, signori, spero mi permetterete di leggerlo e di svolgerlo, io non pretenderò dal mio canto che sia immediatamente discusso e preferito a quello del Ministero; mi contenterò di una semplice presa in considerazione, ma se la Camera prendendo il controprogetto in considerazione, passerà intanto alla votazione di quello del Ministero, siccome alla presa in considerazione può tener dietro l'esame degli uffizi e di una Commissione creata dagli uffizi, ne risulterà dalla presa in considerazione, ben più che da un ordine del giorno, uno stimolo potente pel Ministero, e per la Camera una migliore garanzia.

Ora, eccovi, o signori, il progetto che ho formolato:

• **Art. 1.** L'articolo 16 della legge transitoria del 6 dicem-

bre 1857, e le regie patenti dell'11 febbraio 1845 sono abrogati colla sostituzione delle seguenti disposizioni.

« Art. 2. Nelle enfiteusi costituite a perpetuità, ed in ogni altra perpetua concessione d'immobili fatta prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di albergamento od altro consimile sotto qualsivoglia denominazione, i beni s'intendono appartenere in pieno dominio ai possessori, sotto il peso del canone stipulato negli atti di concessione.

« Art. 3. I beni medesimi sono affrancati da qualunque vincolo e prestazione di laudemi e mediante indennità in somma eguale al montare di un laudemio pagabile in capitale od in canone addizionale, ad elezione dei possessori.

« Eleggendo i possessori il pagamento dell'indennità in canone addizionale, il montare in laudemio sarà convertito in rendita in ragione di cinque di rendita per ogni cento di capitale.

« Art. 4. Così la rendita principale come l'addizionale sono essenzialmente redimibili secondo le norme prescritte dagli articoli 1944-45-46-47 del Codice civile: esse rimangono classificate fra i beni mobili, a mente dell'alinea dell'articolo 410 dello stesso Codice, ed assicurate per privilegio indivisibile sul fondo, e qualunque parte di esso solidariamente, purchè il privilegio nei tre mesi dalla pubblicazione della presente legge venga iscritto e in seguito debitamente conservato a norma delle leggi ipotecarie in vigore.

« Art. 5. Sono considerate concessioni perpetue, e così comprese nelle precedenti disposizioni, anche quelle fatte a determinate famiglie, linee, o discendenze, purchè in infinito senza limite di gradi o generazioni.

« Art. 6. Nelle enfiteusi temporarie ed in ogni altra concessione d'immobili a titolo d'albergamento od altro consimile fatta prima dell'osservanza del Codice civile, senza carattere di perpetuità, il dominio utile dei beni è alienabile per atto tra vivi a titolo così gratuito come oneroso, non ostante qualunque clausola proibitiva inserita negli atti di concessione; il possessore ne può parimente disporre per testamento e *ab intestato* il dominio utile degli stessi beni si trasmette come parte di eredità a tutti indistintamente gli eredi secondo le regole comuni di successione, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone che siensi stipulate nei primitivi contratti.

« Nel resto le dette enfiteusi e concessioni continuano ad essere regolate a norma dei titoli e delle leggi anteriori. »

È facile comprendere come in questo sistema domini una distinzione capitale tra le enfiteusi temporarie e le enfiteusi perpetue.

Quanto alle temporarie, non può disconoscersi nei concedenti un vero dominio diretto; nulla vi si può innovare dalla legge. Il dominio diretto che è conservato, e che dopo un certo tempo deve richiamare a sé anche il dominio utile, necessariamente è regolato dai titoli e dalle leggi anteriori; solo occorre, come si fa anche nel progetto del Ministero, di rendere disponibile, per quanto sia possibile, anche il dominio utile; e così dichiarare che il dominio utile nelle enfiteusi temporarie è alienabile per atto tra vivi, disponibile per testamento, e, *ab intestato*, trasmissibile a tutti indistintamente gli eredi secondo l'ordine comune delle successioni.

In questa parte non vi ha discrepanza possibile tra il mio sistema e quello del Ministero: ma la questione si concentra tutta sulle enfiteusi perpetue. Egli è evidente che la concessione d'immobili fatta a perpetuità, trasmette di fatto come di diritto, nel possessore il pieno dominio. Che il concedente siasi riservato delle prestazioni annue, certe ed eventuali; prestazioni certe, i canoni; prestazioni eventuali, i laudemi;

questi non sono che pesi, non sono che debiti gravitanti sul dominio il quale non è per questo meno pienamente investito nel possessore. Perocchè i debiti, come i tributi, nulla pregiudicano, nulla scemano alla pienezza del dominio che appartiene al proprietario: epperò non si fa che tradurre in legge la verità del fatto, quando si dichiara che nelle enfiteusi concesse a perpetuità, quantunque dipendenti da titoli anteriori al Codice civile, il dominio dei beni si debbe intendere appartenere al possessore in tutta la sua pienezza.

Ma delle prestazioni certe ed eventuali riservate ai direttari, qual sarà il naturale carattere? Le leggi antiche qualificavano con titolo onorevole questi diritti; li qualificavano domini diretti e li annoveravano nella classe dei beni immobili; ma non diremo al certo che gli antichi concedenti o i loro successori abbiano un diritto acquistato, un diritto irrevocabile a conservare coteste qualificazioni. Se la legge antica qualificava questi diritti dominio diretto, una legge nuova può dare ai medesimi una nuova denominazione: se l'antica legge annoverava le ragioni dei direttari tra i beni immobili, una legge nuova è nel pieno suo diritto qualificandoli mobili: se in fine per le antiche leggi i crediti dei direttari vanno esenti dalla iscrizione voluta dal regime della pubblicità, la legge nuova ve li può certamente assoggettare, senza ledere nissun diritto acquistato: nè questi diritti vennero dalla moderna legislazione menomamente disconosciuti. E li riconobbe non solo il Codice civile, il quale nelle sue disposizioni contiene virtualmente tutto il progetto che ebbi l'onore di esporre, ma li confessò la stessa legge transitoria del 1857, nell'articolo 16, dove è dichiarato che le rendite fondiarie costituite a perpetuità, vanno pur soggette a riscatto, quantunque dipendenti da enfiteusi anteriori all'osservanza del Codice civile. Ma dopo essersi riconosciuto un buon principio venne, come diceva ieri un onorevole nostro collega, il pentimento, e fu man mano lo stesso principio distrutto. Infatti, si volle, in primo luogo, nel principio del riscatto introdurre una modificazione in favore dell'attuale direttario durante la di lui vita. Chiunque conosce la difficoltà di esigere i canoni, i livelli dovuti soventi volte da un infinito numero di possessori, si convince di leggieri che l'offerta di un capitale in luogo di un livello, è ben volentieri accettata da tutti i possessori di diretto dominio. Però il legislatore ha dovuto supporre che qualcuno di questi direttari, avvezzo a percevere una prestazione annuale, avrebbe mal volontieri sopportato il fastidio di ricevere il capitale e procurarne un novello impiego. Il legislatore con scrupolosità evidentemente soverchia, ha voluto rispettare una presunta abitudine; e per questo mal inteso rispetto ai supposti capricci di qualche direttario, tenne soggetto intero il territorio di alcune provincie ai vincoli enfiteutici. Non occorrono certamente molte parole per dimostrare quanto sia incongrua questa sospensione della facoltà del riscatto, e quanto sia urgente di provvedere a che sia dato immediatamente il diritto di riscattare le rendite perpetue, anche pendente la vita degli attuali direttari.

Progredendo oltre in questa via di reazione le regie patenti del 1845 estesero la sospensione del riscatto eziandio a favore dei corpi morali. Che qualche individuo avvezzo a percevere una rendita annua non voglia sopportare il fastidio di ricevere il capitale corrispondente, è improbabile: tuttavia è possibile; ma alle manimorte, ai corpi morali, i quali non hanno vita nè sentimento alcuno, capriccioso o non capriccioso, come potevasi presumere che riuscisse incomoda l'offerta del capitale? In qual modo il legislatore ha potuto supporre in un corpo morale un giusto rifiuto di migliorare la propria condizione, un giusto rifiuto di liberarsi dalle difficoltà della ri-

scossione di piccoli canoni, che spesso in parte diventano inesigibili, col ricevere un capitale sicuro? Eppure quasiché si volesse ritrattare il principio, e rendere sempre più malagevole e raro il riscatto delle rendite perpetue, si estese, come ho detto, la sospensione del riscatto anche alle corporazioni, durante lo spazio di 60 anni, termine presunto della vita di un uomo.

Che più? Nell'intrapresa via si spinse l'esagerazione sino agli eccessi.

Infatti, essendo nata la questione, se dovessero considerarsi come perpetue le concessioni di enfiteusi fatte a determinate famiglie, linee, o discendenze, senza limite di gradi, e di generazioni, il legislatore decise che si dovessero considerare come temporarie, e così sottratte alla facoltà del riscatto, unicamente perchè dopo una serie indefinita di secoli, queste discendenze potrebbero estinguersi.

A confutazione di questa decisione io credo che basterebbe osservare che il supremo Autore della Natura, quando creò il nostro primo padre Adamo (*Si ride*), diede a lui ed alla sua famiglia in enfiteusi il mondo intero. (*ilarità*) Ora, secondo il principio sanzionato dalle regie patenti del 1843, cotesta concessione dovrebbe considerarsi siccome meramente temporaria, e così nel sistema di questa legge non vi ha di perpetuo se non ciò che abbia una perpetuità più perpetua ancora del mondo.

Appena è d'uopo avvertire che nel sistema della legislazione francese (non dico la legislazione rivoluzionaria, ma quella che fu sancita dal Codice di Napoleone, dopo la più matura discussione al Consiglio di Stato) tutte le enfiteusi sono considerate perpetue, epperò soggette al riscatto, benchè dipendenti da leggi anteriori, quando eccedano nella loro durata o i cento anni oppure la terza generazione.

Adunque io credo essere cosa fuori d'ogni dubbio che anche in questa parte la nostra legislazione voglia essere corretta, e che debbano sottoporsi immediatamente al riscatto anche le rendite fondiari dipendenti da enfiteusi concesse a famiglie determinate senza limiti di gradi o di generazioni, ritenute nel numero delle enfiteusi temporarie soltanto quelle che sono limitate o a cento anni, oppure alla terza generazione, come sarebbero le enfiteusi ecclesiastiche.

Rimane la questione dei laudemi, delle prestazioni eventuali, dei diritti di mutazione di proprietà, che l'enfiteuta in caso di vendita, secondo il disposto della maggior parte dei titoli enfiteutici, deve pagare al padrone diretto. Nel fissare le basi di affrancamento, nel fissare l'indennità dei laudemi, trattandosi di diritti casuali, la legge non procede che per via di presunzioni.

Poniamo che si possa ragionevolmente, in via d'equità generale, presumere che segua per parte dei possessori di ciascuna enfiteusi un'alienazione ogni venti anni: evidentemente in questo supposto, l'indennità consisterebbe nell'anticipazione d'un laudemio; imperocchè un laudemio anticipato in capo a vent'anni produce col cumulo degli interessi un altro laudemio, e così di seguito in capo ad ogni ventennio avremmo un'alienazione, ed il laudemio per l'indennità prodotta dal fondo anticipato.

Ma evidentemente è troppo favorevolmente presumere in favore dei padroni diretti, quando si suppone che si faccia una alienazione ogni vent'anni; giacchè la legge deve regolare le sue presunzioni secondo ciò che più generalmente succede; e nessuno certamente potrà sostenere che nel territorio di una provincia in capo a vent'anni la generalità dei possessori attuali sia mutata per vendite od altre alienazioni; appena si può supporre che sia mutata in capo a

quaranta. E così se, supponendo un'alienazione ogni venti anni, l'indennità giusta sarebbe fissata all'anticipazione di un laudemio, presumendo un'alienazione ogni quaranta anni, l'indennità deve restringersi all'anticipazione di un mezzo laudemio. Così difatto, o signori, aveva stabilito la Costituente francese del 1789 nella legge del 9 maggio 1790, in cui aveva fissato le basi del riscatto di tutti i diritti aboliti, e fra gli altri dei diritti casuali, e particolarmente dei laudemi.

Siccome vi avevano in Francia molti di questi diritti sì certi che casuali, ha dovuto quell'Assemblea stabilire basi diverse; ma io trovo tra le molte categorie a quest'uopo introdotte dalla legge francese, la categoria dei così detti *lots et ventes* (laudemi), il cui montare sia il dodicesimo del prezzo di vendita, o meno del dodicesimo (come appunto in generale i nostri laudemi), ed è per questa categoria di laudemi che la legge francese fissava l'indennità ad un mezzo laudemio (*la moitié du droit*).

Sicchè ben vede la Camera che concedendo io nel mio progetto per indennità dei laudemi, di cui i beni sarebbero affrancati, un laudemio intero, il progetto abbonda piuttosto in senso dei direttari, anzichè dei possessori utilisti; senonchè io propongo di accordare un'agevolezza agli affrancamenti, cioè la facoltà di pagare l'indennità od in capitale oppure in canone addizionale; eleggendo il possessore il pagamento dell'indennità in canone addizionale, sarà l'ammontare del laudemio convertito in ragione del cinque di rendita per ogni cento di capitale.

A questo modo quali risultati otterremo noi? Avremo i risultati seguenti:

In primo luogo, i beni dipendenti da enfiteusi perpetue sono dichiarati appartenere in pieno dominio ai possessori attuali: i laudemi scompaiono; i diritti degli antichi direttari sono ridotti ad una rendita principale, il canone ad una rendita addizionale rappresentante l'indennità dei laudemi.

Ora, che cosa diviene questa rendita principale e questa rendita addizionale? Diviene un credito ipotecario assicurato sul fondo, un credito con privilegio ed ipoteca, e nulla toglie che questo privilegio, questa ipoteca, i quali conservano al creditore il diritto solidario sul fondo e sopra ciascuna parte del fondo, che questo privilegio e questa ipoteca siano assoggettati al regime della pubblicità come tutti gli altri privilegi e tutte le altre ipoteche.

In vista di tali risultamenti piacciavi, o signori, di fare ancora quest'ultima considerazione.

Sorgono da ogni parte domande perchè sia istituito il più prontamente che sia possibile il credito fondiario. Vi è noto senza dubbio che, il credito fondiario non può guarì operare se non sopra una prima ipoteca, o tutto al più a condizione che il mutuo fatto dalla Banca fondiaria vada in soddisfazione del creditore anteriore. Ciò posto, egli è evidente come qualunque istituzione di credito fondiario non potrebbe guarì operare in quelle provincie il cui territorio è coperto di vincoli enfiteutici; poichè i vincoli sono segreti, e d'altronde, impeditone il riscatto dalla legislazione attuale, la somma mutuata all'enfiteuta non potrebbe convertirsi in soddisfazione del direttario.

Ogni anno, signori, dai rendiconti finanziari, restando il passivo superiore all'attivo, ci vien detto sperarsi un aumento nel prodotto della tassa dal progressivo incremento della ricchezza, dalla crescente prosperità economica del paese; perchè dunque noi non verremo in aiuto di questa prosperità, sgombrando il terreno, rimuovendo gli ostacoli al libero sviluppo della vantata prosperità?

Vi è pur noto, o signori, come nell'anno scorso siansi enormemente aggravate le tasse di insinuazione per le mutazioni di proprietà. Ora egli è evidente, che se sono difficilmente comportabili le tasse stabilite dalle ultime leggi, se poco manca che i nuovi diritti di insinuazione impediscano le alienazioni d'immobili, che avverrà in quelle provincie in cui, oltre ai diritti di mutazione di proprietà che si pagano al Governo, debbe il proprietario, vendendo la sua proprietà, pagare ancora un diritto di mutazione, il laudemio al padrone diretto? Egli è manifesto che nelle provincie enfiteutiche in tal condizione di cose, nessuno, salvo sia spinto sull'orlo dell'estrema rovina, vorrà indursi ad alienare la sua proprietà; onde rimarranno le proprietà immobiliari letteralmente immobilizzate con danno diretto della stessa pubblica finanza.

Da ultimo sentiamo che nelle nubi del cielo ministeriale rumoreggia già da qualche anno un suono ora distinto, ora confuso, ma che significa sempre aumento del tributo prediale, aumento del tributo sui fabbricati, e tosto o tardi la tempesta cadrà. (*Uarità*)

Or bene, se sarà necessario di accrescere il tributo prediale, il tributo dovuto all'erario, affrettiamoci almeno ad apprestare il mezzo alle provincie enfiteutiche di liberarsi intanto il più prontamente che sia possibile da un'altra specie di tributi, da quei tributi che, in quelle provincie, le proprietà pagano sotto nome di canoni, sotto nome di livelli agli antichi direttari.

Se voi terrete conto di queste ragioni non dubito che prenderete in considerazione il progetto che ebbi l'onore di esporvi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore avendo fatto una proposta diversa da quella che cade in discussione, questa debbe seguire il corso prescritto dal regolamento, cioè essere comunicata immediatamente agli uffici della Camera, e indi discussa per la presa in considerazione, qualora due di essi siano stati d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata. Io non gli avrei permesso lo svolgimento che ha già fatto, se gli argomenti esposti fossero stati estranei al progetto in discussione.

**PESCATORE.** Ho esposto il controprogetto per venire ad una conclusione; e perchè la Camera non passi puramente e semplicemente a votazione del progetto ministeriale, propongo una risoluzione così concepita: « La Camera prendendo in considerazione il progetto testè svolto, passa intanto alla discussione del progetto del Ministero. »

**PRESIDENTE.** La Camera non può prendere in considerazione un progetto di legge, tranne che nelle forme prescritte dal regolamento, le quali sono stabilite agli articoli 39, 40 e 41 di cui darò lettura:

« Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli uffici della Camera.

« Se due uffici sono d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata, questa verrà letta nella seduta dell'Assemblea, il giorno dopo che gli altri uffici ne avranno avuto comunicazione.

« I presidenti de' singoli uffici ne daranno avviso al presidente della Camera.

« Art. 40. Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

« Al giorno fissato dalla Camera, egli svilupperà i motivi della sua proposta.

« Art. 41. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

« Il presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta o se la rimette ad un tempo determinato. »

La Camera vede che, se io la consultassi ora per la presa in considerazione, sarebbe intervertire l'ordine prescritto dal regolamento.

Del resto, se l'onorevole Pescatore insiste, consulterò la Camera.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Anzitutto io vorrei pregare l'onorevole Pescatore a dichiarare se egli intende col suo progetto di sospendere il corso del progetto attualmente in discussione, oppure se si proponga soltanto far sì che il suo progetto sia mandato agli uffici; giacchè se egli mirasse a sospendere il corso di questo progetto, io ed i miei colleghi vi ci opporremo. Però, se egli non si oppone a che il presente progetto di legge abbia il suo corso ed ottenga l'approvazione della Camera, e questa consenta che il progetto da esso presentato si mandi contemporaneamente agli uffici, il Ministero, quantunque non possa aderire intieramente ai vari articoli di cui esso si compone, tuttavia siccome alcuni di questi racchiudono un principio al quale il Ministero ha già dichiarato di essere assenziente, dal canto suo non dissente a che il progetto sia mandato agli uffici e segua il corso ordinario. Sta quindi alla Camera il decidere.

**PRESIDENTE.** Il regolamento dice anzi che bisogna prima mandarlo agli uffici ai quali tocca il permetterne la lettura.

L'onorevole Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Io nulla dirò sul regolamento. So che la Camera, non ostante il regolamento, essendosi letto il progetto, essendosene svolti i motivi, può, se lo crede, prenderlo in considerazione; ma, dal canto mio, dichiaro che se la Camera non credesse di prendere in considerazione il progetto da me svolto, siccome io sono convinto che il passare alla discussione pura e semplice del progetto del Ministero, recherebbe un grave pregiudizio ai principii che debbono reggere il sistema definitivo, perciò io mi riserverei di proporre la sospensione della discussione del progetto del Ministero, ed in appoggio di questa proposta io mi riserverei di dimostrare come la discussione pura e semplice, senza riserva, del progetto del Ministero, pregiudichi a quei principii. Decida dunque pel meglio la Camera.

**PRESIDENTE.** Ho letto gli articoli del regolamento e la Camera sa a che attenersi; ora la interrogherò sulla proposta del deputato Pescatore...

*Varie voci.* Quale? quale?

**PRESIDENTE.** Che si prenda in considerazione il progetto da lui svolto: proposta che ho già osservato essere contraria al regolamento.

**SARACCO, relatore.** Domando la parola.

Come semplice deputato vengo in appoggio della proposta dell'onorevole Pescatore.

Si è invocato il regolamento a fine di combattere la presa in considerazione; ma a parer mio il regolamento non può oggimai essere più invocato. Se non erro, non può la Camera intendere la lettura di un progetto di legge se prima non passa per gli uffici; invece si è lasciato che il deputato Pescatore leggesse e sviluppasse il suo progetto direttamente innanzi alla Camera. Se dunque egli potè godere di questo favore, nulla vieta che la Camera, ora che ha inteso lo sviluppo della sua proposta, possa immantinente prenderla in considerazione senza maggiori incombenzi; che anzi, altrimenti operando, si intervertirebbe l'ordine che si tiene nelle discussioni: ed essendo necessario un nuovo sviluppo, ove la proposta si man-

dasse prima agli uffici, penso che la Camera vorrà guadagnare tempo e profferire, senz'altro, il proprio giudizio.

**PRESIDENTE.** La Camera se vuole può esimersi in questa occasione dal disposto del regolamento.

La parola spetta al deputato Della Motta.

**DELLA MOTTA.** Mi pare che l'aver la Camera inteso lo sviluppo delle idee esposte dall'onorevole Pescatore a dichiarazione di quelle già emesse ieri, e trovandosi quasi in dubbio se le presentasse come un emendamento alla legge attuale, o, come iniziativa di un nuovo progetto, non deve far prescindere dall'osservanza del regolamento.

Tutti siamo d'accordo che la questione è gravissima; e lo è tanto più, perchè la legge di cui trattiamo, come tutte quelle che si riferiscono alla materia enfiteutica, colpiscono di preferenza alcune provincie. È a notarsi che in una gran parte dello Stato, o rarissimi furono i contratti di questo genere, o, dopo la legge dei riscatti, i vincoti enfiteutici furono sciolti, mentre all'opposto in alcune altre provincie essi sono tuttora assai frequenti.

Adunque essendo in queste leggi impegnati interessi gravissimi rispetto ad alcune provincie, io credo importante che si osservino le formalità dal regolamento stabilite, tanto più che l'esame del progetto negli uffici non richiederà se non pochissimi giorni; e dopo questo la Camera potrà decidere con maggior cognizione di causa, ed anche con maggior soddisfazione per quelle provincie a beneficio o a danno delle quali potrebbe risultare un mutamento dalle attuali disposizioni legali a questo riguardo.

Nè mi pare che l'aver la Camera acconsentito ad intendere uno sviluppo d'idee ed un sistema solo, in parte discusso ieri, possa pregiudicare a quella maggior maturità di consiglio e di esame che soltanto presso gli uffici si può ottenere, e che è dal regolamento prescritta.

Io insisto adunque perchè si segua l'ordine voluto dal regolamento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ara ha la parola.

**ARA.** Io credo che, massime in materia regolamentare, non si debba strettamente stare al disposto delle parole, ma all'intenzione che ha informato il legislatore nello stabilire questa regolamento. Ora mi pare che nel regolamento si sia stabilito la previa lettura agli uffici e la loro adesione per la presa in considerazione, appunto perchè in sorpresa non si vengano a leggere progetti che non meritino poi la considerazione della Camera.

Intendendo il regolamento in questo senso, mi pare che, applicandolo al caso, non si possa far a meno di prendere in considerazione il progetto di cui abbiamo testè udita lettura, perchè, oltre lo sviluppo già dato alla Camera, vi è la dichiarazione del Ministero, che in quanto al principio lo adotta. Ora, si tratta soltanto di opportunità per presentare una legge; allo stato attuale delle cose mi pare che, anche per guadagnare tempo, trattandosi di principii in cui si trova d'accordo lo stesso Ministero, si potrebbe prendere in considerazione senza farlo passare agli uffici.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Io prego la Camera di avvertire che il progetto del Ministero indirettamente pregiudica i principii, in quanto che consacra novellamente quei pretesi diritti degli antichi direttari, che in definitiva dovranno essere dalla legge disconosciuti.

Infatti, disponendo il progetto per tutte le enfiteusi, si perpetua, che temporarie, ciò che è soltanto applicabile di sua natura alle temporarie, dichiara generalmente che nulla è innovato circa i diritti ed i doveri del direttario e dell'utilista.

Io domando se questa dichiarazione non sia una novella consacrazione delle pretese dei direttari; pretese che in una legge definitiva non si potranno più riconoscere. Evidentemente, per evitare ogni pregiudizio possibile, e per dichiarare fin d'ora che la Camera si riserva in ordine alle enfiteusi perpetue di dare provvedimenti appropriati, deve prendere in considerazione il sistema in cui si svolgono questi principii.

Il regolamento non vi si oppone; perchè la lettura negli uffici e l'adesione di due, acciocchè il progetto già stato letto e discusso sia novellamente letto, non aggiunge nessuna garanzia alla discussione; solo ne verrebbe la conseguenza che, dopo riletto (permettendolo due uffici), in seduta pubblica si dovrebbe novellamente sviluppare per la presa in considerazione, e così si dovrebbe inutilmente rifare il già fatto.

Credo quindi che il miglior partito sia quello di prenderlo sin d'ora in considerazione; massime che il Ministero vi ha acconsentito. E poi la presa in considerazione non pregiudica sul sistema della legge; indica soltanto che il progetto presentato contiene qualche cosa di buono, contiene dei buoni principii da formularsi poi, come si crederà conveniente in un esame definitivo. A questa condizione acconsento alla discussione del progetto del Ministero; in caso negativo mi riservo di proporre la sospensione, sintantochè il Ministero non abbia adempiuto alla fatta promessa di preparare e presentare un progetto definitivo.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Le ultime parole dell'onorevole preopinante mi obbligano a chiedere una spiegazione a scanso di equivoco.

Mi pare che l'onorevole Pescatore dicesse che quando si prendesse in considerazione il progetto che egli presentava all'unico oggetto di stimolare il Ministero ad occuparsi senza ritardo di questo rilevante argomento, egli consentirebbe che intanto si passasse alla discussione del progetto del Ministero; ma siccome poi egli soggiungeva che il progetto del Ministero pregiudica le questioni che si risolvono col suo, non sarebbe temerario il timore che, pronunciata la presa in considerazione del detto suo progetto, egli pensa armarsi di questa deliberazione per chiedere la sospensione del progetto del Ministero.

Io desidero pertanto dalla sua lealtà una franca spiegazione a questo riguardo.

**PESCATORE.** Mi pare di aver spiegato la mia intenzione quando proponeva io stesso la seguente risoluzione all'accettazione della Camera.

La risoluzione è così concepita:

« La Camera, prendendo in considerazione il progetto testè svolto, passa intanto alla discussione del progetto del Ministero. »

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera anzitutto se voglia deliberare sopra questa proposta.

**AGNÈS.** Io chiederei prima che la Camera passi alla presa in considerazione; che venga il progetto stampato e distribuito come si è sempre fatto. (*Movimenti*) In questo caso, mi pare, non si tratta di un nuovo progetto, ma solo di alcune modificazioni a quello presentato dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Primieramente il deputato Pescatore ha presentato la sua proposta come un nuovo progetto separato da quello del Ministero; in secondo luogo, debbe far presente che per la presa in considerazione non si suole fare questa stampa e questa distribuzione. Secondo il regolamento, non si distribuisce stampato che dopo la presa in considerazione.

**AGNÈS.** Ma qui non è altro che un'ampliamento del progetto del Ministero.

**PRESIDENTE.** Perdoni; questo è un progetto sopra altra materia, perchè tocca il riscatto delle rendite perpetue.

**AGNÈS.** Ritiro la mia proposizione.

**PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Agnès ha ritirata la sua proposta.

**MICHELINI G. B.** Chiedo la parola sulla proposta Pescatore.

**PRESIDENTE.** Interrogherò prima la Camera se voglia immediatamente deliberare sulla presa in considerazione del progetto Pescatore.

(La Camera delibera affermativamente.)

**MICHELINI G. B.** Io non vedo vi sia grande importanza nel prendere immediatamente in considerazione lo schema della legge presentata dal deputato Pescatore, ovvero che tale deliberazione debba essere preceduta dal parere favorevole di due uffici. Se la Camera deliberasse di appigliarsi a quest'ultimo partito per non violare il suo regolamento, ne verrebbe un ritardo di alcuni giorni, la qual cosa non sarebbe un grande inconveniente.

Ma credo mio dovere di chiamare l'attenzione della Camera sulla contraddizione in cui essa cadrebbe, ove da una parte prendesse in considerazione il progetto di legge Pescatore, e dall'altra deliberasse di passare alla votazione del progetto ministeriale.

Chechè se ne dica, è incontrastabile, che questi due progetti non partono dagli stessi principii, che le disposizioni non sono identiche; ne avverrebbe pertanto che, prima ancora che il progetto ministeriale acquistasse la sanzione dell'altra parte del Parlamento, noi, venendo in discussione il progetto Pescatore, faremmo una legge contraria a quella che già avrebbe acquistata la sanzione in questo recinto.

Al postutto il progetto di legge Pescatore e quello del Ministero hanno una incontrastabile analogia; versano entrambi sopra una stessa materia, sopra uno stesso contratto. Perciò le regole di buona legislazione vogliono siano fusi insieme onde formarne una legge sola. Lo scindere disposizioni riguardanti una delle parti contraenti da quelle che riguardano l'altra parte, quando identico è il contratto, è cosa assurda.

Tutte queste cose le ammette senza dubbio il professore Pescatore; ma da esse conchiude per la presa in considerazione del suo progetto, acconsentendo che sia anche discusso quello del Ministero. In questa conclusione non vedo quella logica, per cui sono notevoli in generale i suoi ragionamenti.

La logica conseguenza che si deve dedurre da quelle premesse è che si sospenda l'attuale discussione, si rimandi ad una Commissione da nominarsi dagli uffici il progetto Pescatore ed il progetto ministeriale, incaricandola di formulare un solo progetto di legge.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io non veggio quale contraddizione ci possa esistere tra il progetto del deputato Pescatore e quello del Ministero. Si tratta di due progetti i quali versano sopra materie totalmente distinte.

Il progetto ministeriale è unicamente diretto a regolare le successioni dell'utilista; quello, all'opposto, testè presentato dal deputato Pescatore, riguarda puramente le ragioni del direttario: vede adunque l'onorevole Michelini, che non v'ha alcuna analogia tra l'uno e l'altro progetto, che non v'è identità di materie, e che quindi non vi può essere contraddizione tra l'uno e l'altro progetto. Essi possono essere distinti, come potrebbero pure eziandio formare oggetto di una legge sola; ma riguarderebbero però sempre, e l'uno e l'altro, materie totalmente distinte.

La questione dunque sta nel vedere se si debba piuttosto dare il passo al progetto del Ministero, oppure se si debbano discutere i due progetti contemporaneamente. Ma siccome la Camera è intieramente d'accordo che, per quanto riguarda le materie trattate nel progetto del Ministero non vi può essere difficoltà, non può sorgere dissenso fra alcuno dei membri nè di questa Camera, nè dell'altro ramo del Parlamento, perchè è evidente l'inconveniente che nasce dal dare effetto alle clausole che contengono un vincolo fidecommissario, e perciò è manifesta la necessità di fare scomparire dalla nostra giurisprudenza quest'inconveniente. Invece, quanto alla proposta dell'onorevole Pescatore, gravissime sono le questioni che possono insorgere, sia sul principio, sia sul modo di attuazione del principio stesso. A me sembra perciò che non possa esservi alcuna difficoltà di accettare in massima la proposta dell'onorevole Pescatore, cioè di lasciare che si prenda in considerazione, che si esamini negli uffici, che si discuta nella Camera se debba o no in definitiva essere accettata, e che intanto si possa immediatamente passare alla discussione del progetto del Ministero. Io penso quindi che non si debba la Camera arrestare alla proposta dell'onorevole Michelini, ma bensì debba aderire a quella che venne fatta dall'onorevole Pescatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo allora ai voti la proposta dell'onorevole Pescatore così concepita:

« Prendendo in considerazione il progetto dell'onorevole Pescatore, la Camera passa alla discussione del progetto di legge proposto dal Ministero. »

(È approvato.)

Interrogo ora la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

La Camera passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve ai figli e successori dell'enfiteuta, giusta le leggi di successione, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile. »

« Nulla è innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e i doveri del direttario e dell'utilista. »

**PESCATORE.** Questa legge non può avere che un carattere provvisorio. Infatti la legge dispone sull'utile dominio, senza intanto distinguere tra le enfiteusi temporarie e le enfiteusi perpetue, e disponendo sull'utile dominio presuppone il dominio diretto. Ora noi già sappiamo che nelle enfiteusi perpetue il dominio diretto dovrà scomparire, i diritti degli antichi padroni diretti dovranno essere probabilmente ridotti ad una semplice ragione di credito: tuttavia dovendosi discutere provvisoriamente il progetto, non si può a meno di parlare di utile dominio, ed è impossibile introdurre sin d'ora la distinzione tra le perpetue e le temporarie enfiteusi.

Adunque, secondo me, gioverà almeno indicare il carattere provvisorio di questa legge e premettere all'articolo primo una disposizione speciale. Trasferendo al principio della legge l'articolo 6 si direbbe così: « Provvisoriamente e sino a che sia statuito con altra legge sulle rendite fondiarie perpetue dipendenti da concessioni anteriori al Codice civile è derogato all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1837, ed all'articolo 2 delle regie patenti del 1843 in conformità delle seguenti disposizioni: quindi seguirebbe l'articolo 1 del progetto. Tutto l'emendamento consiste in quel provvisoriamente. »

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io crederei che, se si vuol esprimere l'idea di non dare un carattere perpetuo a questa legge, si potrebbe, senza uopo dell'aggiunta dell'ono-

revolesc Pescatore aggiungere per ora alle parole *Nulla è innovato* dell'alinea.

**PESCATORE.** Accetto.

**COSTA DELLA TORRE.** Domando la parola.

Ieri ho annunziato che intendeva di presentare un'aggiunta a questo paragrafo che riguarda l'interesse del direttario.

Nel proporla io ne do nuova lettura:

« Salva, in caso di divisione dei beni enfiteutici fra più eredi, a favore del direttario, l'azione solidaria verso tutti i condividenti. »

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Costa della Torre.

(È appoggiata.)

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non potrei accettare quest'aggiunta, perchè la credo assolutamente superflua.

Lo scopo che si propone l'onorevole preopinante con quest'aggiunta egli lo trova ottenuto nell'alinea di quest'articolo ove è detto:

« Nulla è innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista. »

Mi oppongo pertanto alla sua proposta.

**COSTA DELLA TORRE.** Quando l'instituzione enfiteutica chiama un solo a succedere, è sempre questo tenuto come unico debitore; ma se questi beni enfiteutici si dividono fra varie persone, *actum est* dell'unico debitore; tanti sono i debitori quanti sono i condividenti; e se il direttario non ha l'azione assoluta su tutti, perde dei suoi diritti. Per conseguenza io insisto perchè il direttario abbia questa azione solidaria verso tutti i debitori.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Se ho bene inteso, l'onorevole preopinante crede che, fatta la divisione di un fondo enfiteutico tra i diversi eredi dell'utilista, il direttario non possa più esercitare la sua azione che individualmente contro ciascuno di essi per la porzione loro rispettivamente pervenuta. Mi permetta che io gli dica che questo è un errore a fronte massime della espressa dichiarazione che si fa nell'alinea dell'articolo primo cadente in discussione.

Dicendosi in questo alinea che nulla è innovato ai diritti del direttario, resta bene inteso che questo conserva i suoi diritti su tutto il fondo comunque possa trovarsi presso diversi possessori; quindi egli potrà chiedere il pagamento della totalità del canone e del laudemio a qualsiasi dei possessori, salvo allo stesso i diritti di successo che possano competergli verso gli altri. Riesce pertanto inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole conte Costa della Torre, ed io non posso accettarla. Io prego l'onorevole proponente e prego la Camera di non mai perdere di vista che con questa legge non si vuol fare, nè si farà altro che far cessare gli effetti delle clausole di vocazione di certi ordini di persone e discendenze alla successione dei diritti dell'utilista, donde la naturale conseguenza che non potranno mai pregiudicarsi i diritti e le azioni solidarie, od altre che al direttario competono.

**PRESIDENTE.** Il deputato Saracco ha la parola.

**SARACCO, relatore.** Credo ancor io coll'onorevole ministro guardasigilli che sia affatto superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole conte Costa della Torre. È sempre solidaria un'obbligazione, quando la cosa che ne forma l'oggetto, ed il fine che si sono proposti i contraenti spiegano abbastanza che l'intenzione delle parti era, che l'obbligazione non potesse essere ripartita. Ora, se si parla di un atto costitutivo di un'enfiteusi, in cui sia detto che i beni enfiteutici debbano

passare di primogenito in primogenito, certa cosa è che l'intenzione delle parti questa era, che il canone non si potesse ripartire fra più persone. Quindi la conseguenza che l'azione, a parer mio, si debba ritenere solidaria; la qual cosa è talmente vera, che se noi consultiamo la legislazione francese, troviamo che nell'anno 1792, se non cado in errore, venne promulgata una legge, per cui l'azione solidaria spettante al direttario veniva abolita. Ciò vuol dire, che il principio della solidarietà si ritenne stabilito secondo il diritto comune, e ci volle una legge per sanzionare il principio contrario. Che anzi, se ben mi ricordo, la legge del 1752 venne intesa dalle Corti di cassazione francesi nel senso che, fra più proprietari debitori delle rendite, l'obbligazione si dovesse ritenere solidaria, sino a che la divisione si fosse legalmente operata. Dacchè perfino la condizione del direttario non verrebbe punto cangiata con questa legge, non vi sarebbe alcuna buona ragione per accordargli maggiori diritti che ora non abbia e non v'ha quindi motivo per accogliere la proposta dell'onorevole Costa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Costa della Torre ha la parola.

**COSTA DELLA TORRE.** Mi pare un'ingiustizia che un solo degli utenti il fondo enfiteutico debba essere tenuto verso il direttario. Finchè un solo è il possessore di tutto il fondo, sta benissimo che abbia tutto il carico verso il direttario; quando dovrà dividere il suo fondo, il carico deve bensì cadere ipotecariamente su tutto lo stabile; ma tutti devono essere tenuti verso il direttario e non un solo.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, metto ai voti la proposta dal deputato Costa della Torre.

(La Camera rigetta.)

La parola spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Ieri si è già riconosciuto che l'intendimento dell'articolo primo si è di dichiarare il dominio dei beni enfiteutici alienabili per atto tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, e di confermare i principii di giurisprudenza che già derogarono alle clausole proibitive dell'alienazione, che si trovano inserite in molti contratti d'enfiteusi; che il progetto intende ancora di dar facoltà ai possessori dei beni di disporre per testamento secondo le regole comuni, e che nelle successioni *ab intestato* i beni medesimi si devolvono indistintamente a tutti i successori legittimi.

Ora, parmi che, tale essendo il principio della legge, sia conveniente emendarne la redazione, poichè, come già si osservava, il progetto, tal quale è formulato, pare deroghi soltanto ad una delle clausole, a quella riguardante le vocazioni primogeniali, e non alle altre proibitive dell'alienazione. Io proporrei in conseguenza la redazione seguente, che credo sia già stata accettata ieri dal signor relatore a nome della Commissione:

« Il dominio utile dei beni enfiteutici è alienabile per atto tra vivi a titolo così gratuito, come oneroso, non ostante qualunque clausola proibitiva inserita negli atti di concessione. Il possessore non può parimente disporre per testamento, secondo le regole comuni; e nelle successioni *ab intestato*, il dominio utile degli stessi beni si trasmette come parte di eredità a tutti indistintamente i successori legittimi senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile.

« Nulla è innovato, ecc. »

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non potrei accettare la redazione proposta dall'onorevole preopinante. Sta in fatto che nella seduta di ieri l'onorevole professore Pescatore, avendomi interpellato se io credessi che fosse lecito

all'utilista di alienare i beni enfiteutici, ho risposto che nella mia opinione non eravi dubbio a questo riguardo, ma non già perchè la facoltà di alienare fosse una conseguenza del progetto che presentava, sibbene perchè rammentava tale essere la giurisprudenza dei tribunali fondata principalmente su che la clausola perpetua d'inalienabilità ha dovuto cessare di aver effetto come involvente un fidecommesso prescritto dalla moderna legge, e sulla considerazione che il direttario, conservando sempre le sue ragioni verso l'utilista, non ostante qualunque alienazione, non avesse propriamente interesse ad impugnare quelle che fatte fossero contro la detta clausola.

Signori, io vi prego di ritenere sempre che il progetto che vi è sottomesso non tende ad altro che a far cessare gli effetti delle clausole per cui l'utilista regolava, fin dall'epoca del contratto fra i suoi dipendenti, la successione ai beni enfiteutici.

Questa soppressione può essere fatta dal legislatore senza menomamente avere ad esaminare se siano a ciò dovuti dei compensi che possano essere dovuti al direttario; ma quanto alla facoltà di alienare, la cosa è diversa. Se per avventura l'utilista non avesse questa facoltà, noi non potremmo concedergliela coll'attuale progetto di legge senza prima esaminare se sia ciò in potere del legislatore, se debba darsi qualche compenso, quale e quanto.

A scanso di equivoco, io ripeto che la facoltà di alienare non possa contestarsi all'utilista, ma se ciò non basta, se si vuole una dichiarazione nella legge, dico che non è in questo progetto che può farsi.

La sede di questa dichiarazione sarà appunto nel progetto di legge che ha testè presentato l'onorevole Pescatore, e che è stato preso in considerazione dalla Camera; per ora, non usciamo dai limiti di quella del Ministero, che come ho già detto più volte, non tende ad altro che a far cessare gli effetti delle cause riflettenti la trasmissione dei beni dell'utilista ai suoi eredi e successori.

Prego pertanto l'onorevole proponente di non insistere nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** Domando prima se sia appoggiata la proposta Pescatore.

(È appoggiata.)

**SARACCO, relatore.** Mi corre debito di osservare all'onorevole preopinante che la Commissione non fu d'avviso che l'articolo 1 del progetto venisse redatto siccome egli attualmente propone. La Commissione disse ieri che non moveva obbiezione a che questo articolo del progetto venisse redatto in guisa che più chiaramente si riconoscesse il diritto dell'enfiteuta a disporre, anche per testamento, dei beni enfiteutici; ma lungi è che abbia essa dichiarato di voler accettare le altre parti onde si comporrebbe l'articolo quale fu proposto dall'onorevole Pescatore.

Io, credo che, modificando l'articolo in questi termini, neanche il Ministero muoverà obbiezione ad accettare la nuova redazione; quindi è che ancor io pregherei il deputato Pescatore a por fine a questo incidente, accettando una transazione che salva le opinioni di tutti.

**PESCATORE.** Se fosse in potere della Camera, mentre fa una legge che dà luogo a contestazioni, di impedire queste contestazioni medesime, io volentieri, trattandosi di legge provvisoria, aderirei al desiderio esternato dal signor ministro e dal relatore della Commissione. Ma dobbiamo avvertire che, a malgrado di qualunque nostro volere, le questioni sorgessero, e sorgessero precisamente dal testo della legge come si vuol concepire. Infatti, si dichiara che, ad onta delle vocazioni fidecommessarie, i beni enfiteutici quindi innanzi

dovranno devolversi a tutti i successori legittimi. Perchè ciò? Perchè la legge considera i beni enfiteutici qual parte del patrimonio libero del possessore. Se i beni enfiteutici costituiscono una parte dell'eredità, si dirà che, potendo il possessore disporre per testamento della propria eredità, deriva dal principio della legge la facoltà incontestabile di disporre dei beni enfiteutici non solamente per porzioni eguali tra i figli, ma anche ad esclusione dei figli stessi in favore di estranei, salva la legittima. Nascerà per lo meno questa controversia; ed è uopo che il legislatore, prevedendola, la decida. Vuolsi concedere libera facoltà al possessore di disporre per testamento dei beni enfiteutici come di qualunque altra porzione del suo patrimonio? Lo si dichiari espressamente. Vuolsi negare questa facoltà? Lo si dichiari ancora. Ma la questione vuole essere definita, giacchè è preveduta e nasce dal testo della legge medesima.

È presupposto che si riconosca nel possessore la facoltà di disporre per testamento. Sorgerà necessariamente un'altra controversia, cioè se colui il quale ha diritto di donare per testamento non abbia diritto di donare per atto tra' vivi. Potrà uno donare morendo i beni enfiteutici, e non potrà farne una donazione per atto tra' vivi? Sarebbe questo un modo di ragionare incognito sinora nella giurisprudenza. Siamo sicuri che, concessa la facoltà di testare sui beni enfiteutici, la giurisprudenza ne trarrà quest'altra conseguenza, cioè la facoltà di donare per atto tra' vivi, e alla facoltà di donare per atto tra' vivi segue quella di disporre a titolo oneroso. Io riconosco che la giurisprudenza attuale forse già concede agli enfiteuti la facoltà di disporre per atto tra' vivi dei beni enfiteutici, non ostante le clausole proibitive; ma su qual principio si è fondata questa giurisprudenza? Sul principio appunto che non si riconosceva la validità della vocazione primogeniale; e dal punto che si concedeva al possessore la facoltà di disporre per testamento, non si è potuto negare la facoltà di donare e quella di alienare. Ma ora che la legge verrebbe a disporre tassativamente, ora che la legge derogherebbe ad una sola di queste clausole, e lascierebbe illese le altre, se prima la giurisprudenza non dubitava sulla facoltà di alienare, ora, dico, il dubbio sorgerà dalla legge medesima.

In conclusione, il legislatore deve essere certo de' suoi principii: e qual è il principio della legge? Qual è il sistema che si vuole sanzionare?

Senza dubbio, quello che il dominio utile sia libero nelle mani dell'enfiteuta. Alienando, pagherà il laudemio; alienando, l'enfiteuta soddisferà a tutti i doveri verso il direttario, a tutte quelle obbligazioni che nascono dal fatto della sua alienazione; ma veggo che il diritto di alienare come il diritto di disporre per testamento non si vuole disconosciuto perchè i beni enfiteutici si considerano come patrimonio libero. Insisto dunque perchè il legislatore dichiari esplicitamente le sue idee e non lasci luogo a controversie future.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Pare che due sieno le spiegazioni che desidererebbe ancora l'onorevole preopinante. Egli vorrebbe da prima che si dicesse che sarà in facoltà dell'utilista di alienare i beni enfiteutici; secondariamente che potranno questi beni essere trasmessi tanto agli eredi legittimi quanto agli eredi testamentari. Quanto alla prima spiegazione sono in obbligo di ripetere che non sarebbe quivi il caso di farla.

O questa facoltà compete già all'utilista, ed allora è inutile di spiegarlo nella legge attuale; ovvero non gli compete, ed in tal caso, ripeto, non sarebbe in questa legge che potremmo dargliela.

In ordine alla seconda spiegazione osservo che io, d'accordo anche colla Commissione, non avrei difficoltà di acconsentire ad una modificazione alla redazione proposta dalla Commissione, e che il Ministero ha accettato. Si potrebbe, a mo' d'esempio, cominciare a surrogare alla parola *successori* quella di *eredi* onde possa anche estendersi la disposizione agli eredi testamentari; e quindi si potrebbe dire: i beni sieno devoluti ai figli ed eredi dell'utilista a termini delle leggi di successione si legittima che testamentaria. Credo che questo tolga ogni dubbio e che conseguentemente possa con ciò essere appagato il desiderio dell'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore insiste sulla sua proposta.

**PESCATORE.** Io aderisco al nuovo emendamento proposto dal Ministero, ma prego però il signor ministro di ben considerare che la proibizione di alienare solita inserirsi nei contratti di enfiteusi e le vocazioni primogeniali hanno un medesimo scopo. Che importa al padrone diretto che si alieni o non si alieni il fondo? Che importa al padrone diretto che, morendo il possessore, succedano uno, due o più eredi? Gli importa sì, ma in questo solo senso, che importa cioè al direttario che i beni non si disperdano. Se si deroga alla clausola che introduce la vocazione primogeniale per tener uniti i beni in una sola mano, si deroghi dunque anche alla clausola proibitiva delle alienazioni, il cui intento non è diverso da quello che aveva la clausola proibitiva delle divisioni. Ad ogni modo io, dopo queste osservazioni, non prolungherò la discussione, ed aderisco all'emendamento proposto dal Ministero, persuaso che la giurisprudenza vorrà trarre la conseguenza legittima dal principio confessato, e continuare a decidere che dal momento che la proibizione della divisione è sparita, i beni sono divenuti alienabili anche per atto tra vivi.

**MICHELINI G. B.** Secondo adunque l'emendamento soppressivo proposto dal ministro, emendamento al quale avrebbe in ultimo luogo acconsentito il professore Pescatore, non si parlerebbe più della vendita dei beni sottoposti ad enfiteusi. Il motivo di questa soppressione si desume dalla pratica legislazione, cioè dal non essere contrarie le decisioni dei magistrati.

Ma io dico che identica è la legislazione scritta, e che quando sarà sancita la legge che discutiamo, appunto perchè in essa si parla delle successioni legittime e testamentarie, e non si parla delle alienazioni, i magistrati saranno indotti a seguire diversa giurisprudenza. Quindi credo dover riproporre il primitivo emendamento del professore Pescatore.

Quanto poi diceva l'onorevole guardasigilli, che questo si farà nella legge proposta dall'onorevole Pescatore, dimostra l'intimo nesso che vi è tra il progetto Pescatore ed il presente, e quanto fosse ragionevole la mia proposta di sospendere la discussione di quest'ultimo.

**SARACCO, relatore.** Risponderò molto brevemente all'onorevole deputato Michelini.

Allora soltanto, a parer mio, è necessaria una legge, quando la legge esistente è oscura, o quando la giurisprudenza non è d'accordo nell'applicarla; ma, poichè si è detto e ripetuto che la giurisprudenza è pacifica a questo riguardo, e che non cade pur dubbio oggimai, che i beni enfiteutici si possano alienare, è affatto inutile e fors'anco pernicioso una nuova dichiarazione per forza di legge.

Spero che queste brevi parole avranno bastato per dissipare ogni dubbio dalla mente dell'onorevole Michelini.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta ritirata dal de-

putato Pescatore, e ripigliata dal deputato Michelini così concepita:

« Il dominio civile dei beni enfiteutici è alienabile per atti tra vivi a titolo sì gratuito come oneroso, non ostante qualunque clausola proibitiva inserita negli atti di concessione: il possessore ne può parimente disporre per testamento secondo le regole comuni, e nelle successioni *ab intestato* il dominio civile degli stessi beni si trasmette come parte di eredità a tutti indistintamente i successori legittimi.

« Nulla per ora, ecc. ecc. »

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo proposto dal Ministero col nuovo emendamento proposto dal ministro di grazia e giustizia ed acconsentito dalla Commissione:

« Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve ai figli ed eredi dell'enfiteuta, giusta le leggi di successione si legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriore al Codice civile.

« Nulla per ora è innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista. »

**SARACCO, relatore.** La Commissione proporrebbe che si usasse questa locuzione: « si devolve giusta le leggi di successione si legittima che testamentaria, ecc. » senza dire « ai figli ed eredi dell'enfiteuta. »

**PRESIDENTE.** Il signor ministro aderisce a questa proposta?

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero l'accetta, poichè avrebbe lo stesso significato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1 così modificato:

« Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione si legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile.

« Nulla è per ora innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e i doveri del direttario e dell'utilista. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il disposto dall'articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiariae ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergo e a qualsiasi altro consimile titolo. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. I corpi morali creditori di rendite fondiariae soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell'articolo 16 delle regie patenti 6 dicembre 1837. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. È derogato all'articolo 2 delle regie patenti 11 febbraio 1845 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1837 in quanto sia contraria alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso del progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	106
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	94
Voti contrari . . . . .	12

(La Camera adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONFERMA DEGLI USCIERI.**

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente ad ottenere una proroga per la conferma degli uscieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 631.)

La Camera sa che al 31 di questo mese gli uscieri che non siano stati confermati non possono più esercitare il loro ufficio; cosicchè, se non si provvede in tempo, in parecchie località la giustizia civile e criminale rimarrebbe incagliata. Nella relazione che precede questo progetto si spiega come sia impossibile, prima di quel termine, procedere alla conferma od alla surrogazione di tutti gli uscieri, ed i motivi per quali non si è potuto far la domanda della proroga prima d'ora. Quindi è evidente l'urgenza di questo progetto di legge; ed io pregherei la Camera di volere esaminare e deliberare sul medesimo in via d'urgenza, onde possa essere sanzionato prima del 31 di questo mese.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito e s'intenderà dichiarato d'urgenza.

**DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL DICASTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER 1856.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici per l'anno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 532.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione delle categorie.

(La Camera approva.)

(La Camera approva successivamente senza discussione le seguenti categorie nella somma proposta dal Ministero ed acconsentita dalla Commissione:)

*Ministero di grazia e giustizia.* — Categoria 1. *Personale*, in lire 96,800.

Categoria 2. *Spese d'ufficio*, in lire 12,000.

*Giudiziario.* — Categoria 3. *Magistrato di cassazione* (personale), in lire 214,100.

Categoria 4. *Spese d'ufficio*, lire 6,800.

Categoria 5. *Magistrato della Camera dei Conti* (personale), in lire 142,524.

Categoria 6. *Spese d'ufficio*, lire 10,400.

Categoria 7. *Corti d'appello* (personale), lire 142,524.

Categoria 8. *Corti d'appello* (spese d'ufficio), lire 45,550.

Categoria 8 bis. *Tribunali di commercio* (spese d'ufficio), proposta dal Ministero in lire 7960 e ridotta dalla Commissione a lire 7300.

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha proposto intorno a questa categoria varie riduzioni. In primo luogo essa propone di ridurre le spese d'ufficio del tribunale di commercio di Nizza da 500 e 600 lire; propone in secondo luogo di ridurre le spese d'ufficio del tribunale di commercio di Genova da lire 3000 a 2400; propone in terzo luogo di sopprimere l'allocatione pel commesso del tribunale di commercio di Torino e per quello di Nizza.

Io non potrei aderire a veruna di queste riduzioni. Cominciando da quelle che riflettono i commessi dei tribunali di commercio di Torino e Nizza, osserverò che essi sono indispensabili. È impossibile che i giudici stessi od il segretario vadano a chiudere ed aprire il tribunale, ed a fare quegli altri atti che si addicono ad operai, e che sono tanto più necessari, dacchè è noto che i giudici di commercio, essendo occupati tutto il giorno, sono obbligati a tener seduta di sera, ciò che rende necessario che si accendano i lumi, si scaldino le stanze, e cose simili.

Ed infatti è costante che in tutti i tribunali vi è un commesso portinaio od altro serviente. Se per questo non avvi uno stanziamento speciale nel bilancio, si è perchè si comprende e si paga per lo più colle spese d'ufficio, come, per esempio, nel tribunale di commercio di Genova è a mia cognizione che vi è il commesso ed è pagato sulle spese d'ufficio, e così in vari altri tribunali. Il Ministero ha però creduto di mantenere l'allocatione per i commessi dei tribunali di commercio di Torino e di Nizza, inquantochè e l'uno e l'altro essendo muniti di una provvigione regia, se si sopprimeva l'allocatione per questi due commessi, era indispensabile, come l'accennerò fra poco, di aumentare le spese d'ufficio onde i rispettivi tribunali potessero su queste spese pagare essi stessi l'indispensabile commesso, e frattanto si sarebbe dovuto accordare a quelli già esistenti uno stipendio d'aspettativa od una giubilazione.

Per queste ragioni io credo che non sia il caso di sopprimere le relative allocationi.

Vengo ora alle spese d'ufficio. Quanto a quelle pel tribunale di commercio di Nizza, il Ministero le aveva proposte nella somma di lire 600, come erano già stanziare pel consolato che sedeva nella stessa città: la Commissione ha proposto di ridurle a lire 500, e perchè? Perchè, essa ha detto, negli altri tribunali, in quelli di Savona, di Novi, di Chiavari e di San Remo, non è stanziata per le spese d'ufficio che la somma di lire 500. L'osservazione par giusta in fatto; ma io prego la Commissione e la Camera di ritenere che i tribunali di Savona, di Novi, di Chiavari e di San Remo hanno un numero minore di giudici. Nel tribunale di commercio di Nizza i giudici sono 11, a Savona invece sono 5, a Novi 5, a Chiavari 8, e a San Remo 9; è dunque evidente che, se il tribunale è più numeroso, le spese d'ufficio debbono essere maggiori. Arrogo la circostanza (cosa positiva che posso affermare come tale) che il combustibile nella città di Nizza è assai più caro che non lo sia, per esempio, in San Remo ed in Savona; quindi non mi pare eccessivo un aumento di lire 100 a favore del tribunale di commercio di Nizza. Quanto al tribunale di Genova l'aumento non è che figurativo. Sta in fatti che a Genova le spese d'ufficio sono in lire 3000, cioè lire 2000 sono stanziare nel bilancio, e le altre 1000 sono pagate dal segretario. A Torino le spese d'ufficio del tribunale di commercio sono di lire 2400, ma è poi stanziato nel bilancio lo stipendio del commesso in lire 650, ciò che in totale ascende a lire 3050, trenta lire di più di ciò che ha il tribunale di Genova col carico del commesso.

Ciò posto, se si lasciano sussistere gli stanziamenti per i commessi dei tribunali di commercio di Torino e di Nizza, debbono pure mantenersi quelli proposti per le spese d'ufficio tanto in questi, quanto in quelli di Genova. Se poi si vuole sopprimere lo stanziamento per detti commessi, conviene allora mantenere lo stanziamento per le spese d'ufficio del tribunale di Genova tale e quale è proposto nel bilancio, e accrescere quello per Torino di lire 650, e quello di Nizza di 350, portando il primo a lire 3050, e l'altro a lire 950.

Prego la Camera quanto so e posso di aderire a questa domanda, riflettendo che i tribunali di commercio hanno moltissimo lavoro; che i giudici sono gratuiti, e che mal si converrebbe di contrastare loro alcune centinaia di lire per le spese d'ufficio.

**MELLANA.** Io non intendo di entrare nella quistione per lire 600, che si agita fra la Commissione ed il guardasigilli. A questo riguardo solo dirò che, quando il ministro altamente dichiara avere precise cognizioni di fatto per sostenere un così lieve aumento di spesa, non parmi dicevole cosa l'insistere nel rifiuto.

Ma, giacchè è sorta contesa in merito a questa categoria delle spese di ufficio dei tribunali di commercio, io chiamerò l'attenzione della Camera a più grave subbietto, e farò una proposta, la quale togliendo le cause di dissidio insorte fra la Commissione ed il ministro, ci porrà in grado di realizzare una molto maggiore economia, facendo nello stesso tempo un atto di giustizia.

Io domando l'intera soppressione di questa categoria delle spese d'ufficio dei tribunali di commercio con apposita dichiarazione della Camera, che per il corrente anno queste spese saranno sopportate dai segretari di detti tribunali. Ho detto corrente anno, sia perchè le votazioni dei bilanci sono annue, sia perchè spero verrà quanto prima proposta una legge per regolare tale materia.

Mi pareva che il signor ministro facesse osservare come ad uomini che gratuitamente prestano l'opera loro non si dovesse lasciar mancare il necessario per i comodi d'ufficio. Ciò è giustissimo, ma riguarda i giudici.

I segretari, invece di prestar l'opera loro gratuita (né tanto io pretenderei), fanno all'incontro dei guadagni superiori agli stipendi dei primi e più alti impiegati dello Stato. Lasciare poi all'arbitrio del Governo che, quando questi segretari avranno questo guadagno, possa loro imporre una qualche ritenenza per impiegare poi queste somme di ritenenza non so dove, io non lo credo né opportuno né costituzionale.

Se invece è vero, e il signor ministro ce lo saprà dire, che questi segretari, massime in Torino e in Genova, facciano ingenti guadagni che superano persino il massimo fissato dalla legge per gli stipendi degli impiegati, compresi i signori ministri, io dico che sarebbe il caso di sopprimere questa somma di spese d'ufficio dal bilancio dello Stato, incaricando di queste i segretari di detti tribunali.

Propongo quindi la soppressione di questa categoria.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io ringrazio anzitutto l'onorevole Mellana della deferenza che egli ha voluto avere per l'affermazione che ho fatta sulla necessità delle spese di ufficio in lire 600 pel tribunale di Genova.

Quanto poi alla sua proposta, in massima io la credo ragionevole. Sicuramente, piuttosto di far sopportare alle finanze queste spese d'ufficio, sarebbe meglio porle a carico dei segretari, ove stia in fatto che essi realizzino da per tutto questi egregi benefici che si asseriscono; ma osservo in primo luogo, che sinora tali spese furono stanziare nel bilancio dello Stato.

In secondo luogo dico che, mentre il Ministero sta maturando una legge relativamente ai segretari tanto delle giudicature, tribunali provinciali e Corti di appello, quanto dei tribunali di commercio, non sarebbe opportuno di variare lo stato delle cose. Supponga l'onorevole Mellana che i diritti ora percepiti dai segretari dovessero essere versati in tutto od in qualche parte nelle casse del Governo, oppure in una cassa speciale per farne un'equa distribuzione tra tutti questi funzionari, in tal caso il temperamento che egli propone

sarebbe forse opportuno alla vigilia della presentazione di quella legge?

Nello stato attuale io le prego pertanto di non insistere nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Mi piace di sentire come l'onorevole signor ministro in principio ammetta che, stando le cose come sono, dovrebbero queste spese essere sopportate dai segretari anzichè dalle finanze; solamente egli osserva che ciò si è sempre fatto per lo passato e che non converrebbe per ora fare innovazioni, poichè sta per presentare una nuova legge a questo riguardo.

Io osserverò che il passato, al quale accenna, è troppo prossimo, giacchè è il passato di nove mesi. Questi guadagni, ai quali io accenno, si sono realizzati massimamente dopo la nuova tariffa, cosicchè non potevano essere calcolati negli antecedenti bilanci.

Il signor ministro poi lascia travedere il dubbio che questi guadagni si siano veramente realizzati; ma io so che questi segretari devono tenere debitamente i loro registri, e credo che il signor ministro li avrà esaminati; e che veramente li abbia esaminati ne è una prova quel preoccuparsi che egli fa di tale questione, e la promessa della presentazione di una apposita legge. Prudentemente per ora non vuole far di pubblica ragione tali guadagni, onde non accrescere di più i giusti dolori di tanti altri impiegati male retribuiti.

Solamente l'onorevole guardasigilli osserva che è prossima la presentazione di un progetto di legge a questo riguardo e che, se si adottasse la mia proposta, potrebbe essere incagliato nell'idea che ha già concepita per la presentazione del progetto medesimo. Io ho tutta la fiducia nella promessa del signor ministro, che cioè presenterà quanto prima un progetto generale che riguardi i segretari; e ciò è tanto più richiesto non solo in vista dei guadagni straordinari che fanno alcuni di questi segretari, quanto per la miseria in cui sono caduti gli altri: e quest'atto di giustizia verso tanti segretari da noi coll'ultima legge delle tariffe gettati nella miseria, io l'ho prima d'ora invocato, ed ove il ministro differisse tale presentazione, dovrebbe assumerne l'iniziativa la Camera. Ma tale stato di cose non può più oltre essere tollerato, cioè che pochi segretari facciano straordinari lucri e molti poi non ritraggono dall'opera loro neppure il necessario vitto.

Ma intanto io dico: quelli che godono questi vantaggi straordinari, li hanno già avuti per nove mesi; ora, prima che la legge sia presentata, prima che vada in esecuzione, sarà trascorso sicuramente il corrente anno. Ed io domando perchè dovremo lasciar realizzare un guadagno così straordinario.

Questo non toglie che, quando si presenterà dal Ministero la legge che, per esempio, stipendii tutti i segretari, o ne faccia una classe comune, o cose simili, la Camera rivenga sul suo voto e porti la spesa in altro bilancio, sulle spese generali dello Stato, od anche in questo, se la fortuna volesse che quanto prima fosse presentato questo progetto ed ottenesse la sua sanzione. Ma siccome io temo che, per quanta sia la sollecitudine del Ministero, sarà difficile che prima della fine del presente anno possa essere posta in esecuzione, dico che non dobbiamo lasciare a carico delle finanze pel corrente anno questa spesa, essendo certi dei guadagni straordinari realizzati dai segretari medesimi. Io credo pertanto di dovere insistere nel proporre alla Camera di togliere questa spesa dal presente bilancio, mandandola a sopportarsi dai segretari medesimi.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non posso a meno di ripetere l'invito che ho fatto all'onorevole preopi-

nante, di non insistere cioè nella sua proposta; ed alle ragioni che ho addotte ne aggiungerò un'altra che credo potrà persuaderlo. Ed è questa: io in genere non posso nè voglio contestare che in alcuni tribunali di commercio i segretari realizzino benefici eccedenti lo stipendio dei primi funzionari dello Stato; ma, oltre che essi soggiacciono anche a gravi spese, che convien conoscere e computare, ed a grave responsabilità, ve ne sono altri nei quali dubito che i segretari realizzino abbastanza per essere modestamente remunerati della loro opera.

Non si potrebbe quindi adottare la proposta dell'onorevole Mellana senza prima sapere a quali tribunali potrebbe applicarsi ed in qual proporzione.

Aggiungerò ancora che nel tribunale di commercio di Genova al segretario è stato imposto un forte canone che egli paga a favore della cassa dei proventi della segreteria; se ora noi imponessimo a questo segretario l'onere delle spese d'ufficio, sicuramente egli vorrebbe ridurre d'altrettanto il canone che gli è stato imposto.

Vede dunque l'onorevole preopinante che noi entremmo in una via la quale sarebbe mal ferma e per cui non abbiamo i dati sufficienti.

Io mi lusingo adunque che ancora per questa volta egli vorrà aderire che si seguiti ciò che si è già fatto nei bilanci precedenti a riguardo di queste spese.

**ASTENGO, relatore.** Debbo osservare che, per quanto la proposta di massima, di mettere a carico dei segretari le spese di ufficio, possa meritare di essere presa in considerazione, essa però non dovrebbe discutersi in occasione della presente categoria, poichè abbiamo già votate le categorie precedenti, nelle quali sono poste a carico dello Stato, come lo furono nei precedenti bilanci, le spese d'ufficio della Corte di cassazione, della Camera dei conti e delle Corti d'appello.

La proposta dell'onorevole Mellana sarebbe una proposta di massima che dovrebbe riferirsi non solo ai segretari dei tribunali di commercio, ma anche a quelli delle Corti e degli altri tribunali, e richiederebbe una riforma generale nelle spese d'ufficio di tutto l'ordine giudiziario.

Finora queste spese furono sempre alloggiate nel bilancio passivo dello Stato, e non vi ha ragione di adottare presentemente un sistema diverso per soli tribunali di commercio dopo che abbiamo votato in questo medesimo bilancio categorie che comprendono spese di tale natura.

Pasando quindi senz'altro alle cose dette dall'onorevole signor guardasigilli, noterò anzitutto che la Commissione è partita da un principio di uniformità di trattamento per tutti i tribunali della stessa specie. Essa ha osservato che per i tribunali di commercio di Genova e delle altre provincie della Liguria è allogata bensì una somma per le spese d'ufficio, ma nessuna nè è stabilita o calcolata per i commessi.

Quindi la Commissione ha trovato giusto che, mentre gli altri tribunali di commercio non hanno commessi stipendiati dallo Stato, non ne abbiano nemmeno i nuovi tribunali di commercio di Torino e di Nizza; altrimenti dovrebbe, per un principio di convenienza e di giustizia, autorizzare quelle spese per tutti indistintamente i tribunali di commercio; nè qui dovremmo arrestarci, poichè ben presto bisognerebbe fare altrettanto per i tribunali ordinari.

Ma, opponeva il signor ministro, se togliete la spesa dei due commessi per i tribunali di commercio di Torino e di Nizza, obbligate lo Stato ad accordare una pensione a coloro che ebbero finora quell'impiego governativo.

Prima di tutto io penso che, se è vera l'asserzione del signor ministro, che per gli altri tribunali lo stipendio dei

commessi sia compreso nelle spese d'ufficio, non potrà essere il caso di assegnare una pensione a due commessi già addetti ai Consolati di Torino e Nizza; imperocchè potranno essi continuare a prestare i loro servizi presso i nuovi tribunali di commercio di Torino e di Nizza, e saranno pagati col fondo delle spese d'ufficio nella stessa guisa degli altri.

In secondo luogo, quando pur fosse vero che, per mantenere illeso il principio di uniformità di trattamento, si dovesse provvedere in altro modo dalle finanze dello Stato a due impiegati che cessano dal loro impiego, non vi sarebbe gran male, poichè accadrebbe quanto accade in tutte le amministrazioni allorchè una riforma organica rende necessario il cambiamento della pianta del personale. Gli impiegati che rimangono fuori pianta, o sono messi a riposo, o sono messi in aspettativa, o sono provveduti di altro impiego.

Riguardo alla somma che si è calcolata per le spese d'ufficio del tribunale di commercio di Nizza e per quello di Torino, la Commissione ha preso per base gli assegnamenti che si facevano nei precedenti bilanci per le spese degli altri tribunali della stessa specie.

Su questo punto ha osservato che per tutti i tribunali di commercio della Liguria si stanziavano lire 4000, ossia lire 2000 per quello di Genova, e le altre lire 2000 per gli altri quattro tribunali, in ragione di lire 500 per ciascuno. Ha osservato di più che pel magistrato del Consolato di Torino, che per lo addietro era magistrato supremo nelle materie commerciali, non si stanziavano per le spese d'ufficio che circa lire 1500.

Dietro queste considerazioni è sembrato alla Commissione che per ciascuno dei due tribunali di Torino e di Genova bastasse la somma di lire 2400, che fu proposta dal Ministero per quello solo di Torino, e che pel tribunale di commercio di Nizza si dovesse allogare la stessa somma che fu sempre approvata per ciascuno degli altri quattro tribunali commerciali della Liguria.

Nè può calzare in contrario l'osservazione del signor ministro, che la pianta del personale del tribunale di Nizza conti un maggior numero di giudici degli altri tribunali delle provincie liguri, ad eccezione di quella di Genova, poichè non è in ragione del numero dei giudici che si debbono calcolare le spese d'ufficio, ma piuttosto in ragione delle loro occupazioni, ossia delle cause che hanno da giudicare.

Se un tribunale non è diviso in più sezioni, e se non siede più frequentemente di altri tribunali commerciali che contano minor numero di giudici, non può dirsi che abbisogni di maggior somma per le spese d'ufficio.

I giudici commercianti vanno al tribunale solo allorchè il servizio lo richiede; e, fossero anche cento i membri nominati a far parte del tribunale, ne verrebbe bensì che più raramente sederebbero in tribunale, facendo turno fra di essi, ma non ne verrebbe per questo un aumento nelle spese di ufficio.

Ha detto il signor ministro che, colle somme assegnate per le spese d'ufficio, i tribunali commerciali della Liguria provvedono eziandio alla spesa di un commesso. Se ciò sia vero, si potrà fare altrettanto dai due nuovi tribunali, trattandoli al pari degli altri.

Egli è ben vero che il tribunale di commercio di Genova, come disse il signor ministro, ha attualmente per le spese di ufficio lire 5000, ma è vero egualmente che nei bilanci dello Stato non si calcolarono mai per tali spese più di lire 2000, e soltanto da un anno circa a questa parte il Ministero assoggettò il segretario di esso tribunale a pagare lire 1000 in aumento alle spese d'ufficio. Ma se negli anni precedenti

quel tribunale non ebbe mai più di lire 2000, sembrò alla Commissione che da qui innanzi bastasse la somma di lire 2400.

Per queste considerazioni la Commissione mantiene la sua proposta.

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Non ho inteso menomamente fare la critica della redazione proposta dalla Commissione. Convengo che essa è partita da principii di regolarità e di logica, ma io ho esaminato se queste riduzioni sono giuste, opportune e convenienti, e parmi di aver dimostrato che non sono né giuste né opportune né convenienti.

Venendo ora al merito delle dette riduzioni e della risposta data dall'onorevole relatore, osservo anzitutto che le finanze dello Stato non ricavano cosa alcuna dai proventi delle segreterie: questi proventi, che consistono nei canoni che si vanno di mano in mano imponendo ai segretari nell'atto della loro nomina, a norma delle regie patenti delli 8 giugno e 7 agosto 1847, spettano ai segretari medesimi, e sono destinati per le pensioni di giubilazione e pei sussidi che sono loro conceduti in conformità delle dette regie patenti.

La cassa in cui si versano questi proventi non è cassa dello Stato, è una cassa di loro pertinenza, esistente presso le finanze ed amministrata dal Ministero di grazia e giustizia.

Quindi, se si accogliesse la proposta della Commissione, le finanze dello Stato verrebbero a risentirne un pregiudizio; perchè intanto, invece di stanziarsi a carico del bilancio dello Stato sulle spese d'ufficio del tribunale di commercio di Genova la somma di lire 2000, si stanzierebbero lire 3000, e poi, se il segretario non pagasse più le lire 1000 al tribunale per supplemento delle spese d'ufficio, questa somma dovrebbe essere, come parte del canone, versata nella cassa dei segretari. Io prego la Commissione e la Camera di ben badare a questa conseguenza.

Premessi questi riflessi d'ordine, vengo alla discussione dei tre punti di questione che ci dividono dalla Commissione intorno a questa categoria.

La Commissione dice: ho proposta la depennazione dello stanziamento pei due commessi per procedere con una regola generale per tutti i bilanci. Negli altri tribunali non figura in bilancio la spesa per alcun commesso, non vi è quindi ragione di fare uno stanziamento pei commessi nei tribunali di Torino e di Genova.

Prima di tutto io dirò che la spesa del commesso deve essere stanziata dove è necessario, e che non veggo perchè dall'essere stanziata per un tribunale, ne segua di necessità che si ammetta anche per un altro dove non saravvi uguale bisogno.

In secondo luogo risulta che dove il commesso non figura nel bilancio, è pagato sulle spese d'ufficio, e che in Torino e Nizza, dove esistono, v'ha economia di conservarli piuttosto che depennare quello stanziamento ed accrescere di altrettanto le spese d'ufficio.

Ma l'onorevole relatore diceva: se aumentate le spese d'ufficio, onde i tribunali possano essi stessi pagare i due commessi, non avrete poi la necessità di accordare a questi né una pensione di trattenimento né una giubilazione. Io rispondo che, se noi togliamo dal bilancio questi due commessi e aumentiamo le spese d'ufficio, sarà in facoltà del tribunale di prenderne altri secondo la maggiore loro convenienza, e le finanze avranno in tal caso realmente il carico delle pensioni ai medesimi.

In ordine poi all'aumento delle spese d'ufficio pei tribunali di commercio di Genova e di Nizza, io ripeto, in quanto a

quello di Genova: quando si persista dalla Commissione a volere che le premenzionate lire 1000, imposte ora al segretario, siano versate nelle casse delle finanze, che converrebbe realmente portare le spese d'ufficio per quel tribunale a lire 3900, poichè, togliendo le dette lire 1000, non rimarrebbe che una somma di lire 2000, dalla quale, deducendo lire 600 pel commesso, non si avrebbero più che lire 1400, mentre che quello di Torino ne ha lire 2400.

Quanto al tribunale di Nizza, credo averne detto abbastanza per dimostrare che non si può paragonare quel tribunale, in quanto alle spese d'ufficio, al tribunale di commercio di San Remo, per esempio. L'onorevole relatore diceva: ma non importa che pel tribunale di commercio di Nizza vi sia un numero maggiore di giudici: conviene vedere il numero delle cause che si decidono e delle sedute che si tengono. Io accetto questa misura, ed ho l'onore di affermare alla Camera che, appunto nel tribunale di commercio di San Remo, le sedute non si tengono per lo più che una volta ogni settimana e talora ogni quindici giorni; mentre nel tribunale di Nizza vi sono ordinariamente due sedute e più per settimana. Quindi, se il numero delle sedute è per lo meno doppio e alcune volte triplo delle sedute che si tengono nel tribunale di San Remo, ben vede l'onorevole signor relatore che le spese d'ufficio debbono essere maggiori.

A questo si aggiunge poi ancora l'altro riflesso che io faceva già, cioè il maggior prezzo dei combustibili in una città capoluogo, che non in una piccola città, in cui è immensamente minore.

Per conseguenza io insisto perchè siano adottate per questa categoria le proposte del Ministero.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** Mi permetta la Camera di rispondere brevemente all'onorevole relatore.

Anzitutto mi meraviglio come l'onorevole relatore, il quale per la somma di lire 600 va combattendo palmo a palmo contro il guardasigilli, abbia considerata così leggermente una proposta radicale ed essenzialmente giusta, come nessuno può contestare, adducendo la semplice ragione che questa somma siasi sempre portata nei bilanci.

Io prego la Camera di osservare la relazione della medesima Commissione, e vedrà che questa somma cade per la prima volta in bilancio; e non poteva essere altrimenti, in quantochè si tratta di una nuova istituzione, di un'istituzione creata da noi, la quale ci ha già potuto far conoscere quanto è pure ammesso dal signor ministro, che cioè questi segretari realizzino se non dappertutto, almeno nelle città di Torino e di Genova, stipendi superiori a quelli di qualsiasi altro funzionario dello Stato.

Ora il cardine su cui essi si fondano, si è l'abitudine che avvi di portarli in bilancio; ciò può valere per gli altri tribunali.

All'onorevole signor relatore, il quale dice che, ove fosse adottata, la mia proposta dovrebbe estendersi anche agli altri tribunali, farò notare di passaggio, che per me assentirei volentieri a che per quei tribunali per cui avvi antecedente nei bilanci si debba aspettare la legge, ma per quelli che sono per la prima volta compresi nel bilancio medesimo, essendo conosciuto che gli indicati guadagni sonosi realizzati, a vece di essere portati a carico dello Stato, le spese d'ufficio ritengo che debbano esserlo a carico dei segretari.

Nè mi si dica, quanto parmi osservasse l'onorevole guardasigilli, che i proventi dei segretari appartengono ad essi, che sono portati dalla legge, e che con un semplice decreto reale non si può loro imporre un canone, poichè io osservo

che il bilancio è legge dello Stato come tutte le altre, e che quando si dica che siano prelevati dai proventi che la tariffa loro ha assentito, e poste a loro carico le spese d'ufficio, egli è certo che non possono addurre nessuna ragione in proposito.

Come osservava dapprima, io credo che questa ricca messe di utili sia un fatto constatato, ed il signor ministro lo ha ammesso per Genova e Torino, dicendo solo essere dubbio per tutti gli altri tribunali, nei quali queste somme sarebbero minori.

Ma se vi fossero delle eccezioni di fatto, questo deve saperlo il signor ministro, e nel dimostrarle si farebbe una eccezione; ma intanto, a fronte di un fatto come questo, di un rilevante guadagno realizzato, il volere ancora far concorrere il bilancio dello Stato, per la prima volta, nella spesa di settemila e novecento lire, è un sacrificare il principio di giustizia e di economia vera e reale, il quale siamo tutti strettamente obbligati di porre in pratica.

**ASTENGO, relatore.** L'onorevole Mellana ha incominciato con fare le maraviglie che il relatore della Commissione non abbia sostenuta la sua proposta di rimettere le spese d'ufficio dei tribunali di commercio a carico dei segretari, e disse che questa è la prima volta in cui tali spese si proponano a carico dello Stato.

Mi perdoni l'onorevole Mellana, ma egli è in errore. Figurano per la prima volta nel bilancio dello Stato le spese d'ufficio dei tribunali di commercio di Torino e di Nizza, perchè questi due tribunali furono creati nel 1855; ma non vi figurano per la prima volta le spese d'ufficio degli altri tribunali di commercio.

La categoria delle spese di questi tribunali comprendeva ad un tempo le spese d'ufficio dei magistrati del Consolato, e fu votata per l'esercizio del 1855 nella somma complessiva di lire 6,400.

Ora che furono soppressi i Consolati, e che in loro vece si sono eziandio istituiti per Torino e per Nizza i tribunali di commercio, è ben naturale che si stanzino ugualmente per questi le spese d'ufficio.

Il signor ministro guardasigilli ha detto che non sarebbe regolare nè conveniente che si facesse versare nelle casse dello Stato la somma di lire mille, che recentemente il Governo ha imposto al segretario del tribunale di commercio di Genova a titolo di spese d'ufficio.

Io credo invece che non sia nè regolare, nè conveniente il sistema adottato dal Governo, il quale se fosse approvato dalla Camera, stabilirebbe un precedente funesto. Se si impongono delle annualità a carico dei segretari, debbono esse versarsi nelle casse dello Stato e altrettanto deve farsi se si impongono altri versamenti anche per far fronte alle spese d'ufficio. Non si deve permettere che il Ministero nella nomina di un segretario possa imporgli a suo talento un'annua somma che non figuri nel bilancio attivo dello Stato.

Essendo quindi pervenuto a cognizione della Commissione, che il tribunale di commercio di Genova aveva in bilancio lire due mila per spese d'ufficio, ed aveva per lo stesso oggetto altre lire mille che il Governo aveva imposto al segretario, ha creduto suo dovere di proporre che nel passivo del bilancio si faccia figurare l'intera somma che ha da sopperire a quelle spese d'ufficio, e si comprenda nell'attivo tutto quanto deve pagare il segretario. Nè vale il dire che in questo modo le finanze dello Stato abbiano un pregiudizio, imperocchè la somma che è allegata nella categoria 55 del bilancio attivo dei proventi delle segreterie non corrisponde a quella che è allogata nel bilancio passivo per le pensioni, sovvenzioni e spese che sono a carico di quei proventi.

La prima è di lire 78 mila, e la seconda è limitata a lire 60 mila. Risultando quindi che lo Stato percepisce più di quello che spende, si può aumentare di lire mille la categoria di quei proventi nel bilancio attivo, senza che vi sia necessità di aumentare di pari somma le pensioni, le sovvenzioni e le spese che formano la categoria 16 del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia.

Per altra parte una considerazione d'interesse pecuniario, tanto più di così tenue importanza, non deve prevalere al salutare principio, che nel bilancio attivo debbono figurare tutte le somme che sono percepite dalle finanze, e da esse amministrate, come pure tutte quelle che debbono servire alle spese dello Stato.

In quanto ai due commessi, dice il signor ministro: voi vedete che è impossibile far senza dei medesimi, non potendosi pretendere che i giudici dei tribunali di commercio debbano custodire i locali, chiudere ed aprire le porte, fare insomma quei diversi servizi materiali che sono affidati a quei commessi.

Egli dice benissimo; ma la Commissione ha osservato che il bisogno cui accennò il signor ministro, non è limitato ai soli due tribunali di Torino e di Nizza. Esso è comune a tutti i tribunali, e se per gli altri non si fa nel bilancio un apposito stanziamento, e vi si provvede diversamente, non vi è ragione per cui non si debba fare altrettanto per quei due tribunali. La Commissione, io lo ripeto, ha inteso adottare un principio di uniformità di trattamento. A suo avviso, questa spesa speciale, o deve allogarsi per tutti i tribunali della medesima specie, o non deve allogarsi per alcuno di essi.

Ma, insiste il ministro, il bisogno di questi commessi si manifesta in modo speciale per i due tribunali di commercio di Torino e di Nizza e lo comprova il fatto, che essi esistono in questi due tribunali e non negli altri. Qui bisogna meglio intendersi. A Nizza e a Torino non vi erano tribunali di commercio, e vi erano invece i magistrati del Consolato. I due commessi erano stabiliti per i magistrati del Consolato, ma questi furono soppressi, e vi furono surrogati due nuovi tribunali di commercio, eguali a quelli che già funzionavano nel ducato di Genova. Il paragone importante deve farsi fra gli uni e gli altri tribunali della stessa natura, e questo paragone viene in appoggio della proposta della Commissione, e contro quella del Ministero. L'esempio di quanto si praticava in ordine ai magistrati soppressi non può fornire un argomento convincente per quanto si ha da stabilire in ordine a due nuovi tribunali di specie diversa. Per questi deve ricercarsi l'esempio nei tribunali che già esistevano della medesima specie.

Il signor ministro con molta abilità, per dimostrare la necessità della maggior spesa proposta per il tribunale di commercio di Nizza, ha fatto il confronto fra questo e quello di San Remo, dicendo che il tribunale di San Remo non siede che una volta per settimana, mentre quello di Nizza siede abitualmente due volte. Egli però doveva anche pensare ai tribunali commerciali di altre provincie, che siedono pure abitualmente due volte per settimana, e ciò non pertanto per le spese d'ufficio non hanno quella somma che è proposta per il tribunale di Nizza.

Si persuada il signor ministro che il vero scopo della deliberazione della Commissione non è tanto quello della tenue economia di lire cento, quanto quello di adottare un principio approvato dalla Camera.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non voglio trattenermi più a lungo la Camera, e nemmeno entrere nella discussione delle riduzioni proposte dalla Commissione e conte-

stata dal Ministero, ma parmi di dover rilevare un errore nel quale è incorso involontariamente l'onorevole relatore della Commissione. Egli crede che i proventi delle segreterie entrino nelle casse dello Stato, e deduce questo da che vi è un'apposita categoria nell'attivo del bilancio che è la categoria 55, ed una apposita categoria anche nel bilancio passivo, che è la categoria 16; ma ho già avuto l'onore di avvertire l'onorevole relatore (forse la mia avvertenza è passata inosservata) che, sia nell'attivo, sia nel passivo, queste entrate e spese non sono che figurative. Veggansi a questo riguardo le regie patenti che ho già citate; e si vedrà che le finanze dello Stato vi sono affatto estranee.

Spiegata la natura di questi proventi sentirà la Commissione stessa, come non possa essere il caso di aderire alla sua proposta.

**ASTENGO, relatore.** Io ripeterò una sola osservazione in punto di fatto, ed è che nel bilancio attivo sono stanziati lire 73 mila per proventi delle segreterie...

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Si portano figurativamente.

**ASTENGO, relatore...** mentre nel passivo non sono proposte che lire 60 mila per pensioni, sovvenzioni e spese a carico di quei proventi. E siccome questi proventi si amministrano dalle finanze in virtù di regie patenti in data 27 agosto 1845, così debbono tutti entrare nelle casse dello Stato e tutti devono figurare in bilancio.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore diceva che non sapeva spiegarsi come, mentre si portano nell'attivo lire 75,000, si portino nel passivo lire 60,000.

Eccone la spiegazione. Si portano nell'attivo lire 75,000 perchè tale si presume l'entrata; si portano nel passivo lire 60,000 perchè a tanto si crede potere ascendere l'importare degli oneri di quella cassa nell'esercizio di cui si tratta.

Ma se queste supposizioni sono giuste, che cosa si farà delle lire 15,000 restanti? Andranno in risparmio a profitto della cassa per l'esercizio venturo.

Ripeto che l'entrata e l'uscita di questa cassa figura nel bilancio dello Stato per la sola regolarità, ma che le finanze vi sono estranee e non hanno nè lucro, nè onere a questo riguardo.

Quindi l'osservazione da me fatta, che se si adotta la proposta della Commissione, le finanze sono aggravate delle spese d'ufficio, mentre che le mille lire, dal versar le quali sarebbe liberato il segretario del tribunale di commercio, andrebbero a beneficio della loro cassa particolare, è evidente ed incontrastabile.

**PRESIDENTE.** Non posso esplorare il voto della Camera perchè non è più in numero; quindi sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione dei bilanci passivi dei dicasteri di grazia e giustizia, e della marina;

2° Relazione di petizioni.